

# Rapporto

numero

**8435 R**

data

24 settembre 2024

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

## **della Commissione gestione e finanze sul messaggio 5 giugno 2024 concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) in relazione all'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche**

### **I. PROPOSTA GOVERNATIVA**

Il messaggio n. 8435 propone di prorogare il supplemento transitorio (pari al 50%) dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche di cui all'art. 314c LT di ulteriori 3 anni.

### **II. ALIQUOTA ORDINARIA**

Ai sensi dell'art. 98 LT le associazioni e fondazioni e le altre persone giuridiche (segnatamente le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico) devono corrispondere un'imposta immobiliare cantonale dell'1‰ del valore di stima per gli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile, mentre le società di capitali, le società cooperative e gli investimenti collettivi di capitale devono pagare il 2‰ del valore di stima per gli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile.

### **III. GENESI DELL'INTRODUZIONE DELLA DISPOSIZIONE PROVVISORIA**

Per motivi di natura finanziaria, a partire dal periodo fiscale 2005, a queste aliquote ordinarie è stato applicato - tramite una norma transitoria - un supplemento d'imposta, dapprima pari al 100% e successivamente, a partire dal periodo fiscale 2006, pari al 50%. Il supplemento d'imposta del 50% è stato prorogato dapprima a scadenza biennale (2006-2007), successivamente a scadenze quadriennali (2008-2023) e infine, per decisione del Gran Consiglio, di un solo periodo fiscale (2024).

In virtù di questo supplemento d'imposta, dal periodo fiscale 2006 fino al periodo fiscale 2024, le associazioni e fondazioni e le altre persone giuridiche devono corrispondere un'imposta immobiliare cantonale dell'1,5‰ del valore di stima per gli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile, mentre le società di capitali, le società cooperative e gli investimenti collettivi di capitale devono pagare il 3‰ del valore di stima per gli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile.

### III. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Si evidenzia come già nell'ambito del rapporto sul messaggio n. 8329 del 20 settembre 2023 in cui il Consiglio di Stato chiedeva di prorogare di ulteriori 4 anni (2024-2027) il supplemento d'imposta del 50% con una norma transitoria, la Commissione gestione e finanze aveva manifestato le proprie perplessità relativamente all'ancoraggio di tale supplemento in una disposizione di diritto transitorio, sebbene la norma fosse ormai in vigore dal 2006. Tenuto conto degli introiti fiscali derivanti da tale supplemento d'imposta, valutati in circa CHF 15 milioni all'anno, la Commissione gestione e finanze si era tuttavia mostrata favorevole al prolungamento della disposizione transitoria per un ulteriore anno (periodo fiscale 2024).

Nel corso della seduta del 26 agosto 2024, la Sottocommissione fisco si è dichiarata favorevole ad un'ulteriore ed ultima protrazione di 3 anni della norma provvisoria (2025-2027), ma ha nuovamente messo in risalto come tale supplemento, la cui proroga viene richiesta ininterrottamente da 20 anni, non possa più continuare a rivestire *sine die* carattere di provvisorietà per una questione di sistematica della legge e di trasparenza giuridica.

La Sottocommissione fisco ritiene che la decisione sull'innalzamento dell'aliquota, dopo la sua prossima scadenza, ovvero a partire dal periodo fiscale 2028, non potrà più essere presa sotto forma di disposizione transitoria. La norma dovrà dunque decadere senza proroga oppure essere codificata all'art. 98 LT e non più figurare tra le disposizioni transitorie della legge, segnatamente all'art. 314c LT.

### IV. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto premesso, la Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge annesso al messaggio governativo n. 8435.

Per la Commissione gestione e finanze:

Alessandra Gianella, relatrice  
Agustoni - Balli - Bignasca - Caprara -  
Dadò - Durisch - Gendotti - Passalia -  
Quadranti - Sirica - Speciali - Soldati